

La certificazione di disabilità è il presupposto per l'attribuzione all'alunno delle misure di sostegno e di integrazione. L'alunno con disabilità è assegnato alla classe, di cui fa parte il docente per le attività di sostegno. La figura dell'insegnante di sostegno è stata istituita dal D.P.R. 970/1975 poi rivista dalla L. 517/77 che la definisce un insegnante "specialista" ossia fornito di formazione specifica, che insieme ai docenti curricolari, sulla base del PEI, stila le modalità di inclusione di ogni alunno con disabilità. L'insegnante per le attività di sostegno viene richiesto dall'Ufficio scolastico Regionale dal Dirigente Scolastico sulla base delle iscrizioni degli alunni con disabilità; la quantificazione delle ore per ogni alunno viene individuata tenendo conto della Diagnosi Funzionale, del Profilo Dinamico Funzionale e del conseguente PEI, di cui alla L.104/92 e dei vincoli di legge vigenti. L'insegnante di sostegno non è più dunque una figura separata, ma titolare del lavoro educativo didattico con tutti gli allievi. È co-docente/figura di sistema come recita la L. 107/2015 La Buona Scuola, in quanto svolge, come docente specializzato, la funzione di facilitatore dei processi inclusivi. La co-docente condivide con l'intero Corpo Docente, ruolo, responsabilità, decisioni, non solo in merito ai disabili, ma anche ai ragazzi con DSA e BES. La complessità delle classi necessita di più risorse, la co-docente di sostegno è una di queste risorse.

**“Sii il cambiamento
che desideri vedere
nel mondo”**

**SOSTIENI LA RICERCA
DONA IL TUO 5X1000 A FIGHTTHESTROKE
CODICE FISCALE 97688330154**

BIBLIOGRAFIA

**NOTA MIUR 04/08/2009 N. 4274 LINEE GUIDA
SULL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI
CON DISABILITÀ.**

SITOGRAFIA

**[HTTP://COMETARESEARCH.ORG/EDUCATIONVET-IT-2/
LINCLUSIONE-SCOLASTICA-CHIAVE-DEL-SUCCESSO-
FORMATIVO-PER-TUTTI/?LANG=IT](http://cometaresearch.org/educationvet-it-2/linclusione-scolastica-chiave-del-successo-formativo-per-tutti/?lang=it)**

CREATO DA PINNA CONSUELO

Art. 3 Costituzione. “Tutti i cittadini hanno parità dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.” Quest’art. sottolinea l’importanza di un’eguaglianza formale, che deve essere accompagnata da un’eguaglianza sostanziale, che prevede il diritto ad una parità dignità sociale. La persona deve essere in grado di sviluppare interamente la proprie attitudini personali. Nel secondo comma si evidenzia la necessità di garantire a tutti le stesse opportunità. “È compito della Repubblica rimuovere tutti gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese.”

Con la Legge 517/77 vengono abolite le scuole speciali e stabilisce l’integrazione nelle classi comuni degli alunni disabili, e l’introduzione dell’insegnante specializzato per le attività di sostegno.


La Legge 104/92 “Legge Quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, amplia il principio dell’integrazione sociale e scolastica come momento fondamentale per la tutela della dignità umana della persona con disabilità. In base a questa legge la “cura educativa” nei confronti dell’alunno disabile si esplica in un percorso formativo individualizzato, al quale partecipano più soggetti istituzionali, con particolare attenzione al potenziamento dell’apprendimento e dell’autonomia.

Con il Regolamento dell’autonomia scolastica D.P.R. 275/99 si stabilisce il diritto per tutti al successo formativo.

I.C.F. International Classification of Functioning. La nuova Classificazione Internazionale del Funzionamento, propone una prospettiva di tipo bio-psico-sociale di tipo funzionale piuttosto che solo da un punto di vista sanitario. L’I.C.F. tiene conto dunque delle potenzialità complessive e delle varie risorse del soggetto, tenendo ben presente che il contesto personale, naturale, sociale e culturale, incide decisamente nelle possibilità che tali risorse hanno di esprimersi.

La Direttiva Miur del 27 dicembre 2012 sottolinea la forte responsabilità da parte della scuola nei confronti della “cura educativa” verso gli alunni che si trovano temporaneamente o permanentemente in condizioni di svantaggio, indicando una serie di misure di interventi, al fine di garantire percorsi di

formazione adeguati per promuovere il successo formativo di ciascuno. Una scuola dunque che garantisce il Diritto all’Istruzione a tutti con progetti personalizzati.



Inclusione come risorsa, dove tutti i soggetti partecipano alla vita scolastica. Una scuola rivolta all’inclusione a tutti i bisogni educativi speciali. Una scuola che valorizza le differenze individuali di ognuno, non soltanto degli alunni disabili o con BES e che favorisce l’aggregazione sociale, attenta alle caratteristiche individuali. Quindi non si tengono più lezioni frontali, ma l’insegnamento si adatta agli stili cognitivi di ogni alunno.

“Se non imparo nel modo in cui tu insegni, insegnami nel modo in cui io imparo.”

Il **Progetto di Vita** è parte integrante del PEI, riguarda la crescita personale e sociale dell’alunno con disabilità e ha quale fine principale la realizzazione in prospettiva dell’innalzamento della qualità della vita dell’alunno con disabilità. Il Progetto di Vita va oltre il periodo scolastico, aprendo l’orizzonte ad “un futuro possibile”, che deve essere condiviso dalla famiglia e dagli altri soggetti coinvolti nel processo di integrazione.

Il **Profilo Dinamico Funzionale** il **Piano educativo Individualizzato**, sono dunque per la legge momenti concreti in cui si esercita il Diritto all’Istruzione e all’educazione dell’alunno con disabilità. Sulla base del PEI, i professionisti delle singole agenzie, ASL, Enti Locali e le Istituzioni Scolastiche formulano, ciascuna per proprio conto, i rispettivi progetti personalizzati:

- il progetto riabilitativo, a cura dell’ASL (L. n. 833/78 art. 26);

- Il progetto di socializzazione, a cura degli Enti Locali (L. n. 328/00). L. 162/98 (Regione Sardegna).

- Il piano degli studi personalizzato, a cura della scuola (D.M. 141/99, come modificato dall’art. 5 comma 2 del D.P.R. n.81/09)

Il D.P.R. 24 feb.1994 “Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità Sanitarie Locali in materia di portatori di Handicap”, individua i soggetti e le competenze degli Enti Locali delle attuali ASL e delle Istituzioni Scolastiche nella definizione della **Diagnosi Funzionale**, del Profilo Dinamico Funzionale e del PEI, documento conclusivo e operativo in cui “vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l’alunno in condizioni di handicap, in un determinato periodo di tempo ai fini della realizzazione del diritto all’educazione e all’istruzione.” Per non disattendere mai gli obiettivi di apprendimento per gli alunni con disabilità in correlazione con quelli previsti per l’intera classe .

Ai sensi dell’art. 12 comma 5 della L. n. 104/92, la famiglia ha il diritto di partecipare alla formulazione del Profilo Dinamico Funzionale e del PEI, nonché alle loro verifiche. La famiglia rappresenta infatti, un punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione scolastica dell’alunno con disabilità, sia in quanto fonte di informazioni preziose sia in quanto luogo in cui avviene la continuità fra educazione formale ed educazione informale, intesa come corresponsabilità educativa.